

Decreto n. 1074 del 10 Ottobre 2022

Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 3 al contratto di cui al Rep. n. 0491 del 14/06/2018 e parziale rettifica di cui al Rep. n. 0497 del 18/06/2019 relativo alla "Progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento dell'esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione di una Palestra Scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (MO)" e rideterminazione del Quadro Economico.

Premesso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che con decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Visto l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 07/03/2022 "*Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 07/03/2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012*";

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...per quanto concerne gli interventi

compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima”;

Considerato che:

- la Struttura Tecnica del Commissario in tutte le procedure di gara si è avvalsa della deroga concessa dalla D.P.C.M. del 4 luglio 2012 per ciò che riguarda le comunicazioni all’osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs. 163/2006;
- le disposizioni della legge n. 114/2014 hanno modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle varianti in corso d’opera all’ANAC ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, per cui con nota del 05/09/2014 Prot.n. CR/2014/0030291, il Commissario Delegato ha richiesto parere all’ANAC in merito all’obbligo di trasmettere le varianti essendo le predette disposizioni successive ai provvedimenti di deroga assunti dal Commissario per attuare i propri interventi e permanendo la deroga;
- con nota pervenuta in data 14/10/2014, assunta al Prot.n. CR/2014/0034899, l’ANAC ha precisato che l’obbligo di comunicazione delle varianti di cui al comma 2 dell’art. 37 della Legge 114/2014 riguarda gli appalti già soggetti all’osservanza dell’art. 7 del D.lgs. 163/2006 in materia di comunicazioni all’Osservatorio; per quanto riguarda invece le varianti di cui al comma dell’art. 37 della Legge 114/2014, le stazioni appaltanti sono tenute alla trasmissione all’ANAC nei casi indicati dalla norma e dal comunicato del Presidente del 17 settembre 2014, indipendentemente se queste riguardino appalti soggetti o meno alle comunicazioni all’Osservatorio previste dall’art. 7 del D.lgs. n. 163/2006;

Premesso inoltre che:

- con Ordinanza n. 20 del 19/02/2013 sono stati definiti i criteri e le procedure per la riorganizzazione della rete scolastica anche attraverso la costruzione degli edifici in sedi nuove e diverse;
- con Ordinanza n. 11 dell’06/07/2022 è stato integrato e modificato il “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di maggio 2022”, Allegato D1, “Piano edilizia scolastica ed università con modifiche ed integrazioni novembre 2019”, tra i cui interventi è compreso l’intervento in oggetto n. 9560;

Dato atto che:

- la convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Commissario Delegato e il Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” è stata stipulata in data 08/10/2015 assunta al prot. RPI/2015/422;
- con Ordinanza n. 20 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di opere di adeguamento dell’esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO). Procedura aperta ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lett. c), del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre”, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento dell’esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della palestra scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa – e il quadro tecnico economico dell’intervento per una spesa complessiva € 2.433.192,93, che trova copertura finanziaria nelle risorse ricomprese nel

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piano annuale 2013-2014 dell’Edilizia Scolastica – Università, da ultimo rimodulato con Ordinanza n. 11/2022;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J56J16000230001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 6878672BB2;
- con Decreto n. 3565 del 31/10/2016 è stata disposta la non aggiudicazione dell’appalto in argomento a seguito dell’esclusione di tutte le ditte ammesse alla fase di valutazione dell’offerta tecnica in ragione della irregolarità, inammissibilità ed inidoneità e contrarietà di tutte le offerte presentate, rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale;
- in data 23/11/2016 è stata inoltrata a mezzo PEC la lettera di invito agli Operatori Economici che, nella fase di valutazione dell’offerta tecnica riferita alla procedura aperta indicata in parte narrativa, avevano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura aperta;
- è stata esperita la gara e a seguito della valutazione della congruità dell’offerta, con decreto n. 2086 del 21/07/2017, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all’operatore economico Nial Nizzoli S.r.l., l’esecuzione dell’attività di redazione per la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento dell’esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della palestra scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), che ha ottenuto il punteggio complessivo massimo, derivante dal punteggio attribuito all’offerta tecnica, dal ribasso offerto sui lavori e dal ribasso offerto sulla progettazione, per il complessivo risultante di € 1.388.250,00 al netto di IVA, di cui € 1.224.000,00 per lavori a corpo, € 76.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 87.750,00 per la progettazione e redazione del piano di sicurezza;
- con Decreto n. 1364 del 31/05/2018 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo;
- in data 14/06/2018 con Rep. n. 0491 è stato stipulato il relativo contratto di appalto con l’impresa sopracitata, aggiudicataria dei lavori in argomento;
- con Decreto n. 3183 del 21/12/18 del Commissario Delegato, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in epigrafe;
- in data 18/06/2019 con Rep. n. 0497 è stata sottoscritta la parziale modifica al contratto d’appalto Rep. n. 0491/2019;
- con Decreto n. 1210 del 25/06/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo di Variante delle opere di adeguamento dell’Edificio Scolastico allegato alla Perizia di Variante n. 1 e la perizia di variante;
- in data 29/09/2020 con Rep. n. 0500 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo ricognitivo per il corrispettivo contrattuale complessivo di € 422.306,47;
- con Decreto n. 1260 del 06/08/2021 si è provveduto alla *“Presenza d’atto dell’approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 al contratto di cui al Rep. n. 0491 del 14/06/2018 e parziale rettifica di cui al Rep. n. 0497 del 18/06/2019 e presa d’atto delle opere realizzate in pendenza dell’approvazione della stessa relative all’adeguamento dell’esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione di una Palestra Scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (MO) – rideterminazione del Quadro Economico e conseguente atto aggiuntivo ricognitivo;*
- in data 28/10/2021 con Rep. n. 0505 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo n. 2 per il corrispettivo contrattuale complessivo di € 214.795,16;

Considerato che:

- il Comune di Concordia, quale Ente Usuario e proprietario ha chiesto alla Stazione Appaltante di eseguire alcune opere per la migliore gestione della Palestra e per la messa in sicurezza

dell'area di pertinenza (spostamento contatore e condotta gas esistenti a servizio del centro sportivo adiacente, messa in sicurezza alberature) - comunicando al contempo che non era più necessaria la realizzazione della vasca di compensazione, - nonché di poter realizzare un percorso di raccordo piano-altimetrico tra l'area pavimentata di fronte alla Palestra ed un vialetto pedonale limitrofo presente a fianco del campo da beach volley in modo da permettere la connessione pedonale tra area palestra e area centro sportivo. Tali richieste sono state ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante;

- che le richieste opere per la migliore gestione dell'opera avanzate dal Comune per la Palestra e per la messa in sicurezza dell'area di pertinenza sono state oggetto di Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3, e comprendono lavorazioni motivate, secondo l'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b, c e comma 3, da cause impreviste ed imprevedibili sorte in corso di esecuzione delle opere, per risolvere aspetti di dettaglio, per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, non prevedibili in fase progettuale originaria;

Tenuto conto che le varianti sono riconducibili alle motivazioni previste all'Art. 132 del D.lgs. 163/2006 comma 1, lett. b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, e comma 3) per gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e sempre al comma 3) per le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non prevedibili in fase progettuale originaria;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento nel documento di "Approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 2 (art. 161 del D.P.R. 207/2010)", conformemente a quanto già effettuato dal Direttore dei lavori, ha:

- accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto;
- precisato le ragioni per cui si è resa necessaria la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 in argomento;

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono riportate le motivazioni che hanno comportato la necessità di ordinare l'esecuzione e la realizzazione di lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di € 21.339,57;

Preso atto che sono stati sottoscritti il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di Sottomissione in data 19/09/2022 in contraddittorio tra la Direzione lavori e l'Appaltatore Nial Nizzoli S.r.l. che non ha posto riserva alcuna;

Visto che:

- l'importo della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 presenta un incremento dell'1,05% rispetto all'attuale importo contrattuale, comprensivo anche delle Perizie n. 1 e n. 2;
- che il maggior impegno di spesa previsto a corpo per le suddette lavorazioni in variante è pari ad € 21.339,57 (ventunomilatrecentotrentanove/57), al netto del ribasso d'asta del 28,00% per

- i lavori e comprensivo degli oneri di sicurezza e di progettazione che, data la tipologia degli interventi in variante, si intendono ricompresi nei corrispondenti oneri dell'appalto generale;
- che l'importo contrattuale da € 1.388.250,00, sommando la Perizia di Variante n. 1 di € 422.306,47, la Perizia di Variante n. 2 di € 214.795,16 e aumentando dell'importo di € 21.339,57 della presente Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3, è pertanto pari a € 2.046.691,20;

Considerato che il RUP nella sua Relazione di Approvazione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva n. 3 ha preso atto:

- che la redazione e la consegna della presente PV3, ha avuto un lungo corso a causa delle variazioni prezzi del mercato e per la mancanza di fornitura dei materiali;
- che i lavori per migliorare, rendere agibile e per la messa in sicurezza della Palestra e della sua area di pertinenza, sono stati eseguiti nelle more del perfezionamento contrattuale, in accordo con l'impresa, per aprire la Palestra per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023;
- che le opere dell'appalto principale erano terminate in data 24.07.2022, a meno della fornitura in cantiere della macchina UTA di trattamento aria prevista nella PV2, da montare nell'area impianti all'esterno della Palestra, anch'essa oggetto di ritardo per la difficoltà di fornitura di alcuni componenti (mentre le canalizzazioni relative erano state montate);
- che restavano inoltre da ultimare alcune opere impiantistiche minori perché l'Appaltatore era in attesa della fornitura del contatore dell'acqua e del contatore dell'energia elettrica, ad opera degli Enti fornitori, necessari per concludere gli ultimi allacciamenti ed eseguire le prove sugli impianti;
- che alcune lavorazioni inerenti la PV2 e la PV3 erano quindi state sospese con verbale del D.L. in attesa dell'elaborazione e dell'approvazione della PV3;
- che il tempo di 7 giorni assegnato dal DL per portare a termine i lavori dalla data di consegna in cantiere della UTA (previsto presuntivamente il 14.10.2022), si ritiene congruo in quanto le lavorazioni previste in Perizia, sono state in gran parte già realizzate nelle more del suo perfezionamento;

Considerato che le opere sono pressoché terminate, che l'impresa ha firmato l'Atto di Sottomissione senza riserve e che alcune voci tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione possono pertanto essere ridotte e rimodulate, il Quadro Economico dell'appalto è stato opportunamente aggiornato. In particolare è stato inserito l'importo della PV3 e gli importi direttamente correlati, prevedendo inoltre ad inserire ex novo la voce B13-Fondo per adeguamento prezzi, necessaria a compensare l'aggiornamento dei prezzi, per il quale l'impresa ha già inoltrato alla Stazione Appaltante istanza di compensazione prezzi ex Decreto del MIMS – pubblicato nella G.U.S.G. n. 110 del 12/05/2022 emanato ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 e succ. modd., a fronte della quale la D.L. sta effettuando il calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore ed i conteggi relativi alle compensazioni che poi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante:

A)	LAVORI				
A.1.1	Lavori a base d'asta a corpo			1.700.000,00	
A.1.2	Ribasso offerto	28%		-476.000,00	
A.1 -	Totale Lavori			1.224.000,00	
A.2 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			76.500,00	
A.3.1	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza			135.000,00	
A.3.2	Ribasso offerto	35%		-47.250,00	
A.3 -	Totale progettazione			87.750,00	
				SOMMANO	1.388.250,00
A.4.1	Lavori in perizia n.1			562.864,05	
A.4.2	Ribasso offerto	28%		-157.601,93	
A.4 -	Totale Lavori			405.262,12	
A.5 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			7.229,35	
A.6.1	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza			15.100,00	
A.6.2	Ribasso offerto	35%		-5.285,00	
A.6 -	Totale progettazione			9.815,00	
				SOMMANO	422.306,47
A.7.1	Lavori in perizia n.2			223.164,33	
A.7.2	Ribasso offerto	28%		-62.486,01	
A.7 -	Totale Lavori			160.678,32	
A.8 -	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			15.832,88	
A.9.1	Oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza			58.898,40	
A.9.2	Ribasso offerto	35%		-20.614,44	
A.9 -	Totale progettazione			38.283,96	
				SOMMANO	214.795,16
A.10.1	Lavori in perizia n.3			29.638,29	
A.10.2	Ribasso offerto	28%		-8.298,72	
A.10 -	Totale Lavori			21.339,57	
				SOMMANO	21.339,57
				TOTALE LAVORI	2.046.691,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 -	Indagini geologiche			-	
B.2 -	Allacciamento ai pubblici servizi			-	
B.3 -	Imprevisti - lavori in economia			5.552,53	
B.4 -	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi			-	
B.5 -	Accantonamento di cui all'Art. 12 del D.P.R. 207/2010			3.000,00	
B.6 -	Spese di cui all'articolo 92 comma 5 e comma 7.bis del Codice Contratti			18.000,00	
B.7 -	Spese tecniche per attività esecuzione dei lavori (Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, ecc)			50.000,00	
B.8 -	Spese per pubblicità (Iva 22% inclusa)			1.895,05	
B.9 -	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici			2.000,00	
B.10 -	I.V.A. 10%, importo su (A.1+A.2+A.4+A.5+A.7+A.8+A10+B.3+B.5)			191.939,48	
B.11 -	Contributo integrativo (4%) su importo B.7			2.000,00	
B.12 -	I.V.A. 22%, importo su (A.3+A.6+A.9+B.7+B.9+B.11)			41.766,77	
B.13	Fondo per adeguamento prezzi			70.347,90	
				TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	386.501,73
				SOMMA TOTALE INTERVENTO	2.433.192,93

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Stefano Isler, con atto del 26/09/2022, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 in argomento redatta dal Direttore dei Lavori, con il supporto dell'impresa per quanto di competenza, che eleva l'importo contrattuale comprensivo dei lavori originari e delle Perizie n. 1 e n. 2, da € 2.025.351,63 (di cui € 1.789.940,44 per lavori, € 135.848,96 per oneri di progettazione e € 99.562,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a € 2.046.691,20 (di cui € 1.811.280,01 per lavori, € 135.848,96 per oneri di progettazione e € 99.562,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), affinché, ove si ritenga, possa procedersi agli ulteriori passi procedurali per la definizione dei nuovi rapporti contrattuali con l'aggiudicataria;

Rilevato che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inoltrare agli enti competenti la richiesta di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'impresa Nial Nizzoli s.r.l. e ai progettisti Gasparini Associati – Studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini, e che le risultanze sono agli atti della Stazione appaltante e/o in corso di ricezione;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18;

Vista l'Ordinanza commissariale del 15 aprile 2020, n. 9;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Isler, della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 3 del 26/09/2022, relativa alla realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione di una Palestra Scolastica per un costo aggiuntivo netto di € 21.339.57, che trova capienza all'interno del quadro tecnico economico dell'intervento, con

un aumento dell'importo netto contrattuale da € 2.025.351,63 (comprensivo dell'importo delle perizie n. 1 e n. 2) a € 2.046.691,20;

- 3) di approvare pertanto il quadro tecnico economico delle spese per la realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione di una Palestra Scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 3, come riportato in premessa, per un importo pari ad € 21.339,57. Nella rimodulazione del quadro tecnico economico è stato possibile inserire ex novo la voce B13 - Fondo per adeguamento prezzi, necessaria a compensare l'aggiornamento dei prezzi, per il quale l'impresa ha già inoltrato alla Stazione Appaltante istanza di compensazione prezzi ex Decreto del MIMS – pubblicato nella G.U.S.G. n. 110 del 12/05/2022 emanato ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 e succ. modd., a fronte della quale la D.L. sta effettuando il calcolo della maggiore onerosità subita dall'appaltatore ed i conteggi relativi alle compensazioni che poi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante;
- 4) di prendere atto che l'impresa Nial Nizzoli S.r.l. ha manifestato l'assenso a realizzare le opere in urgenza, nelle more dell'approvazione della presente PV3, sottoscrivendo per accettazione in data 19/09/2022 senza porvi riserva alcuna, il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione;
- 5) di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'impresa Nial Nizzoli s.r.l. e ai progettisti Gasparini Associati – Studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini, sono state rinnovate e che le risultanze sono agli atti della Stazione appaltante e/o in corso di ricezione;
- 6) di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, trovano copertura finanziaria nelle risorse ricomprese nel “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università” da ultimo rimodulato con Ordinanza n. 11/2022;
- 7) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, secondo anche quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 111 del 28/01/2021.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)